



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Città Metropolitana di Catania

SCHEMA DI CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E GESTIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO I LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di giugno in Camporotondo Etneo presso la sede municipale,

TRA

Il Comune di Camporotondo Etneo, con sede in Via Umberto, 54 – 95058, C.F. 80008130876 rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Basile, domiciliato per la carica presso il Comune, di seguito denominato "Comune"

E

L'Associazione / Ente del Terzo Settore _____, con sede in _____, C.F. _____, iscritta al RUNTS al n. _____, rappresentata dal Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, di seguito denominato "ETS"

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 09/06/2026 è stato approvato apposito atto di indirizzo per lo svolgimento di attività di prevenzione del randagismo, cura e gestione dei cani custoditi presso i locali del Palazzetto dello Sport Comunale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e l'ETS per lo svolgimento delle attività di:

- ⑩ alimentazione quotidiana degli animali;
- ⑩ pulizia e igienizzazione degli spazi;
- ⑩ accudimento quotidiano dei cani custoditi;

- ⑩ monitoraggio delle condizioni di benessere animale;
- ⑩ collaborazione con il Comune e con i servizi veterinari competenti;
- ⑩ supporto operativo nelle attività di recupero dei cani randagi presenti sul territorio comunale;
- ⑩ promozione delle adozioni e attività di sensibilizzazione sul benessere animale;
- ⑩ eventuale supporto al recupero di gatti vaganti, feriti o in stato di necessità.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2026.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il tempo strettamente necessario all'eventuale definizione di nuova procedura.

Art. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'ETS si impegna a:

- ⑩ garantire continuità nello svolgimento delle attività;
- ⑩ assicurare adeguata presenza dei volontari;
- ⑩ operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela animale;
- ⑩ collaborare con il Comune e con il Servizio Veterinario ASP competente;
- ⑩ utilizzare volontari adeguatamente formati.
- ⑩ garantire la copertura assicurativa dei propri volontari e operatori impiegati nelle attività oggetto della convenzione, ai sensi della normativa vigente, mediante idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per infortuni, assumendo ogni responsabilità per i danni cagionati dai propri volontari nello svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 4 – RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite massimo complessivo di € 4.780,00, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese strettamente connesse alle attività oggetto della convenzione, debitamente documentate ed effettivamente sostenute.

Tra le spese rimborsabili rientrano altresì le polizze obbligatorie ai sensi della normativa vigente.

Il Comune potrà effettuare controlli sulla regolarità della documentazione prodotta.

Art. 5 – ONERI DELL'ETS

L'ETS si obbliga a:

- ⑩ rispettare le disposizioni impartite dal Comune;
- ⑩ garantire corretto trattamento degli animali;
- ⑩ adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei volontari;
- ⑩ mantenere comportamento conforme alle finalità della convenzione;
- ⑩ comunicare tempestivamente eventuali criticità.

L'ETS dovrà, inoltre, mantenere in ordine e puliti gli spazi, provvedendo alla raccolta e al conferimento dei rifiuti secondo le modalità di raccolta differenziata vigenti nel Comune.

Qualsiasi intervento non previsto nella presente convenzione dovrà, comunque, essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione comunale.

E' fatto divieto all'ETS di affidare a terzi ogni attività oggetto della presente convenzione.

L'affidatario dovrà segnalare preventivamente al Comune qualsiasi esigenza di intervento straordinario dovuto ad usura o impellente necessità.

Art. 6 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Camporotondo Etneo, previa valutazione motivata del Responsabile competente , si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, in caso di grave inadempimento, perdita dei requisiti richiesti, violazione delle norme vigenti o interruzione ingiustificata delle attività.

Qualora l'ETS intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di Legge e di normative concernenti il servizio in convenzione.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DGPR - Regolamento UE n.679/2016 e ss.mm.ii., i soggetti firmatari dichiarano che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi in vigore e dai Regolamenti comunali in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Camporotondo Etneo, lì _____

Per il Comune di Camporotondo Etneo

Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Basile

Per l'ETS / Associazione _____

Il Legale Rappresentante _____